



Ministero delle Finanze
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 07/02/1990 n. 6

Oggetto:

Catasto. Revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni.

Sintesi:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con DM 20 gennaio 1990 e' stata autorizzata a procedere ad una nuova revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di deduzioni fuori tariffa. La fissazione dell'epoca di riferimento per la acquisizione delle informazioni statistiche necessarie per la determinazione dei valori delle quantita' medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione, da porre a base delle stime richieste dalla procedura, e' stata stabilita nel periodo 1988-89 - essendo ora trascorso soltanto un decennio dalla precedente revisione generale degli estimi, si suggerisce agli uffici tecnici erariali di riprendere in esame le stesse aziende, approfondendo nuovamente le analisi per le colture che sono state soggette a variazioni di carattere permanente nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti nei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, mentre per le altre colture non investite dagli anzidetti fenomeni sara' sufficiente adeguare le tariffe all'andamento inflattivo del corso monetario - si dara' quindi tempestivamente avvio alle operazioni inerenti alla revisione di che trattasi

Testo:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali - essendo trascorsi dieci anni dalla precedente revisione generale degli estimi - con D.M. 20 gennaio 1990, n. 3/355 e' stata autorizzata a procedere ad una nuova revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento del testo unico approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

La fissazione dell'epoca di riferimento per la acquisizione delle informazioni statistiche necessarie per la determinazione dei valori delle quantita' medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione, da porre a base delle stime richieste dalla procedura, e' stata stabilita nel periodo 1988 - 89.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti, e' tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue. In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.

La direzione delle operazioni e' affidata al Capo dell'Ufficio che, ove possibile, avra' la facolta' di farsi assistere specificatamente da un ingegnere dalla IX qualifica funzionale. Per ciascuna regione, o gruppo di province, sara' poi designato un coordinatore, scelto fra gli stessi Dirigenti d'Ufficio, mentre a livello centrale le operazioni saranno coordinate da un Primo Dirigente, appartenente al Servizio Tecnico Centrale III di questa Direzione Generale.

Tenuto conto della precedente esperienza al riguardo, si ritiene che per ciascuna provincia il lavoro debba essere assegnato a non piu' di due - tre tecnici a seconda delle condizioni e della estensione territoriale, anche

perche' per questa attivita' e' assolutamente preferibile il criterio della selezione qualitativa.

Detti tecnici, in relazione alle loro doti di iniziativa e discernimento, alla disponibilita' ad istituire i necessari fecondi contatti con i diretti operatori economici, potranno essere prelevati indistintamente dalle varie Sezioni degli uffici.

Qualora i tecnici che parteciparono alla precedente revisione generale degli estimi svolgano attualmente la funzione di Capo Sezione, il loro impiego dovra' essere limitato ad affiancare le unita' inesperte con consigli e controlli, tali comunque da non pregiudicare il servizio cui sono addetti. I principi fondamentali da cui gli incaricati ai vari livelli della revisione generale in argomento dovranno farsi guidare nella impostazione tecnica dei lavori e nel loro svolgimento operativo, sono coincidenti con quelli che gia' presiedettero alla precedente revisione.

Si fara' pertanto riferimento al precitato regio decreto legge n. 589/1939 e alla relativa legge di conversione, alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 604/1973 e alle istruzioni di servizio per la revisione generale degli estimi dei terreni (Ed. 1939).

Essendo ora trascorso soltanto un decennio dalla precedente revisione generale degli estimi, si suggerisce agli Uffici Tecnici Erariali di riprendere in esame le stesse aziende, approfondendo nuovamente le analisi per le colture che sono state soggette a variazioni di carattere permanente nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti, nei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, mentre per le altre colture non investite dagli anzidetti fenomeni sara' sufficiente adeguare le tariffe all'andamento inflattivo del corso monetario.

Al momento, tenuto conto delle scadenze fissate dalle norme per l'attuazione della revisione di che trattasi, nonche' dell'importanza della medesima, si invitano i signori dirigenti in indirizzo a curare i seguenti adempimenti:

- 1) trasmettere con la massima sollecitudine un elenco dei tecnici dell'ufficio che saranno impiegati nelle operazioni segnalando quelli che gia' presero parte alla precedente revisione generale svoltasi negli anni 1980 - 83, e quelli che potrebbero, in relazione alla loro attitudine ai lavori estimali dei terreni - quale che sia la sezione cui attualmente sono addetti - dare affidamento per una buona riuscita del lavoro.
- 2) far raccogliere, reperendoli presso enti ed associazioni, i bollettini mensili dei prezzi (ovvero l'estratto di essi relativo ai prodotti agricoli ed agli articoli di spesa interessanti le aziende agrarie) dal periodo gennaio 1988 in poi.

E' appena il caso di rammentare che ai sensi dell'art. 25, terzo comma, del D.P.R. n. 917/86, prima di procedere alle operazioni di revisione in argomento, gli Uffici Tecnici Erariali devono sentire i comuni interessati. Si dara' quindi tempestivamente avvio alle operazioni inerenti alla revisione di che trattasi, per la determinazione delle nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, e delle relative deduzioni. Particolare attenzione dovra' essere posta in essere dagli operatori tecnici in occasione della determinazione delle tariffe in argomento per i comuni confinanti appartenenti a province diverse, prendendo nella circostanza opportuni contatti con gli Uffici Tecnici Erariali limitrofi al fine della armonizzazione delle tariffe stesse.

Tali tariffe saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

Per questioni di carattere generale saranno date eventuali disposizioni mediante successive circolari.